



N. 783/2010 R. G.

TRIBUNALE DI SAVONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. LUCA FADDA

all'udienza del giorno 28.1.2014

nella causa civile pendente tra

Ferrando Milena

Avv. V. Paolillo e S. Acquilino

ricorrente

contro

A.C.T.S. s.p.a., già S.A.R. Autolinee Riviera s.p.a.

Avv. M. Spotorno e F. Cardone

resistente

ha pronunciato sentenza con il seguente dispositivo

P. Q. M.

ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, NON definitivamente decidendo, in parziale accoglimento del ricorso,

A) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da S.A.R. Autolinee Riviera s.p.a. a Ferrando Milena in data 17.7.2009 e, per l'effetto,

B) condanna A.C.T.S. s.p.a., già S.A.R. Autolinee Riviera s.p.a. al pagamento, in favore di Ferrando Milena, dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari a 12 mensilità lorde dell'ultima retribuzione, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data del licenziamento fino all'effettivo saldo;

C) condanna A.C.T.S. s.p.a., già S.A.R. Autolinee Riviera s.p.a. al pagamento, in favore di Ferrando Milena, dell'indennità supplementare di licenziamento, pari a 20 mensilità lorde dell'ultima retribuzione, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data del licenziamento fino all'effettivo saldo;

D) condanna A.C.T.S. s.p.a., già S.A.R. Autolinee Riviera s.p.a. al pagamento, in favore di Ferrando Milena, delle retribuzioni spettanti alla ricorrente dal 1.12.2009 al 12.6.2010 per l'illegittimo licenziamento intimato in periodo di malattia, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino all'effettivo saldo;

E) condanna A.C.T.S. s.p.a., già S.A.R. Autolinee Riviera s.p.a. al pagamento, in favore di Ferrando Milena, della somma di euro 39.300,00 a titolo di differenze retributive per il periodo 1.11.2001-31.8.2004, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino all'effettivo saldo;

F) condanna A.C.T.S. s.p.a., già S.A.R. Autolinee Riviera s.p.a. al pagamento, in favore di Ferrando Milena, della somma di euro 99.127,91 a titolo di indennità per il mancato godimento di ferie e T.F.R., oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino all'effettivo saldo, dando atto che in data 9.3.2011 è stata pronunciata ex art. 423 c.p.c. ordinanza di pagamento a titolo di provvisorio della somma di € 99.127,91 e che quanto eventualmente corrisposto dalla società resistente in forza della citata ordinanza debba essere dedotto dall'importo complessivo determinato nel presente capo;



G) condanna A.C.T.S. s.p.a., già S.A.R. Autolinee Riviera s.p.a. al pagamento, in favore di Ferrando Milena, della somma di euro 11.912,40 a titolo di risarcimento del danno biologico per invalidità permanente, oltre interessi legali su tale importo dalla data odierna fino all'effettivo saldo;

H) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;

I) spese al definitivo.

Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA